

Registro Generale Appello Lavoro n. 1147/2022



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da

Dott. Giovanni Picciau

Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo

Consigliere est

Dott.ssa Laura Bertoli

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24623/2022, promosso:

DA

INPS, SCCI spa rappresentati e difesi dagli avv.ti **BANCHERO ENRICO, DEL GUERRA ENRICO MARIA PIETRO** ed elettivamente domiciliato in Via SAVARE' 1 MILANO

ricorrenti

CONTRO

TADA SRL rappresentata e difesa dagli avv.ti **BANCHERO ENRICO, DEL GUERRA ENRICO MARIA PIETRO** ed elettivamente domiciliata in Via del Lauro, 7 MILANO

resistente

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

RICORRENTI

PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE

reietis adversis:

In applicazione dell'Ordinanza della Suprema Corte di Cass. Sez. lavoro n. 24623/2022 pubblicata in data 10.08.2022, in riforma della Sent. della Corte di Appello di Milano sez. lav. n. 38/2015 dep. in data 04.05.2015 RG 3164/2010, (che ha riformato la Sent. Trib. Lodi n. 199/2010), rigettare le domande tutte proposte dalla ricorrente in primo grado, assolvendo l'INPS da ogni domanda svolta nei suoi confronti.

Accertare la debenza della contribuzione dovuta e condannare la società Tada srl al pagamento delle somme a titolo di contributi, somme aggiuntive ed accessori portati dalla cartella di pagamento opposta n. 022.2005.0030155590.000 dell'importo pari ad euro 1.285.528,39 e relative all'accertamento ispettivo INPS/INAIL del 23.02.2004.

IN VIA SUBORDINATA, PER SCRUPOLO, accertare la debenza della diversa o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, in favore dell'INPS – SCCI e condannare la società al corrispondente importo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio.

RESISTENTE



Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione respinta, previo ogni occorrente provvedimento e declaratoria, così giudicare:

1. In accoglimento dei motivi di gravame sopra esposti e in considerazione dei profili di inammissibilità del ricorso ex artt. 392 e ss. c.p.c. avversario sopra evidenziati, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro n. 199 del 22 ottobre 2010 là dove ha circoscritto “la insussistenza dei crediti iscritti a ruolo n. 02220050030155590000 limitatamente alle posizioni delle lavoratrici Maggi Doretta e Sozzi Armida, rispettivamente per il periodo 1 ottobre 2000-18 maggio 2003 e 24 gennaio 2002-16 febbraio 2003” e, per l'effetto, dichiarare la insussistenza anche della prete-sa creditoria dell'INPS di cui alla medesima iscrizione a ruolo e alla cartella esattoriale in atti concernente i n. 226 (recte, n. 224) rapporti di collaborazione coordinata e continuati-va di cui il medesimo INPS ha assunto la natura subordinata con verbale di accertamento del 23 febbraio 2004, nonché annullare per quanto di ragione detta iscrizione a ruolo e, all'occorrenza, la cartella esattoriale in atti.
2. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, di tutti i gradi di giudizio.

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi (che aveva dichiarato l'insussistenza dei crediti oggetto della cartella impugnata limitatamente alle posizioni delle lavoratrici Maggi Doretta e Sozzi Armida, per il periodo rispettivamente 1 ottobre 2000-18 maggio 2003 e 24 gennaio 2002-16 Febbraio 2003, rigettando nel resto l'opposizione), disposta CTU, ha accertato la natura subordinata di 55 rapporti di lavoro intercorsi con la società TADA srl, operante nel campo del telemarketing, di cui 53 relativi alle addette al call center e due relativi agli addetti all'installazione e alla manutenzione di macchine per la somministrazione del caffè, tutti formalmente impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ha quindi respinto l'opposizione della società alla cartella esattoriale impugnata limitatamente agli obblighi contributivi ed alle sanzioni relative ai 55 lavoratori, come da verbale ispettivo del 23.2.204, dichiarando l'insussistenza degli ulteriori crediti iscritti a ruolo di cui alla cartella opposta.

L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano sulla base dei seguenti motivi:

- 1) la Corte di appello ha ritenuto da una parte di individuare il vincolo della subordinazione con riferimento ai soli collaboratori che hanno reso dichiarazioni in giudizio e agli ispettori, così come individuati dal CTU in numero di 65 (59+6), e dall'altra parte, invece di individuarli in numero di 65 (59+6), come da CTU, ne ha individuati 59, quindi un numero di lavoratori inferiore rispetto a quanto accertato dalla CTU a cui la sentenza dichiara di riportarsi;
- 2) vi è contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza perché nella motivazione la pretesa contributiva risulta riconosciuta per 59 lavoratori e nel dispositivo i lavoratori risultano essere 55.



La società TADA srl ha proposto controricorso in Cassazione con ricorso incidentale sulla base dei seguenti motivi:

- 1) la sentenza della Corte di Appello di Milano è incorsa in errore laddove ha accertato l'obbligo contributivo anche nei confronti di Maggi Doretta, sulla cui natura autonoma del rapporto di lavoro si era formato il giudicato interno;
- 2) la sentenza ha erroneamente accertato la natura subordinata di 19 lavoratrici addette al telemarketing (Bassi Stefania, Bertoli Daniela, Corvi Paola Angela, Gaboardi Gabriella, Grassi Paola, Grilli Alessandra, Pedrazzini Giuseppina, Rugginenti Eleonora, Gatti Egle, Grecchi Ivana, Misani Clelia, Morzenti Antonella, Vanazzi Luigina, Priori Elena, Ferri Elisa, Cabrini Stefania, La Rosa Cinzia, Miggiano Katiuscia, Eforti Ramona, -pagg 26-28 controricorso in Cassazione-) nonostante queste avessero dichiarato agli ispettori e al giudice di aver operato in autonomia;
- 3) in subordine, la sentenza con riferimento a dette 19 lavoratrici ha erroneamente ritenuto gravante sulla società l'onere probatorio;
- 4) la sentenza ha errato nel ritenere subordinati i rapporti anche di Antonella Morzenti, Ramona Eforti, Egle Gatti e Ivana Grecchi. Queste, infatti, in data 8 luglio e 15 settembre 2003 hanno dichiarato agli ispettori di non essere soggette ad alcun vincolo, o di aver lavorato in maniera discontinua o di aver usufruito di ferie e orari a propria discrezione. La Corte di Appello nella motivazione ha fatto riferimento solo a quelle lavoratrici che avevano dichiarato di agire in autonomia, tra le quali non rientrano le quattro lavoratrici sopra indicate.

La Corte di Cassazione ha accolto i due motivi di impugnazione sollevati da INPS, ritenendo assorbito il ricorso incidentale della società, così motivando:

“la Corte d'appello in motivazione, preso atto della difficoltà di individuare l'esatto numero e i singoli nominativi dei lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo dell'Inps, ha disposto una consulenza contabile “ad ampio spettro”, rivolta ad individuare:

- a) l'esatto numero dei lavoratori per i quali l'INPS chiedeva il versamento dei contributi;
- b) se i nominativi contenuti nel verbale ispettivo fossero identici a quelli contenuti negli elenchi proposti dall'INPS su disposizione del primo giudice;
- c) l'elenco dei nominativi dei lavoratori sentiti durante l'ispezione e di quelli che avevano reso dichiarazioni in sede istruttoria;
- d) le modalità di calcolo con cui erano stati determinati i contributi richiesti;

la stessa Corte territoriale ha poi formulato i seguenti criteri per l'accertamento della sussistenza del vincolo di subordinazione, dichiarando di ritenere necessario limitarne la verifica rispetto:

- a) ai soli nominativi indicati nella CTU espletata in grado di appello (risultati di numero inferiore rispetto a quelli contenuti negli elenchi prodotti dall'INPS in giudizio);



b) ai soli lavoratori escussi in sede testimoniale o che avevano reso dichiarazioni in sede ispettiva;

l'attuazione dei predetti criteri ha condotto la Corte d'appello ad individuarne la platea nel numero di 59 lavoratori, *per la cui identificazione il provvedimento impugnato rimanda all'elenco nominale contenuto nel dispositivo*;

orbene, parte ricorrente contesta in proposito, riportando stralci della relazione peritale, che i 59 lavoratori per i quali la Corte d'appello ha ritenuto fondata la pretesa dell'INPS – individuati sommando chi aveva reso dichiarazioni allegate al verbale ispettivo a chi aveva testimoniato in primo grado, sia tra le telefoniste che tra gli addetti all'installazione dei distributori- costituirebbe un numero notevolmente inferiore rispetto ai dipendenti richiamati dal consulente incaricato;

la carenza motivazionale è dedotta dal ricorrente in modo specifico, attraverso la trascrizione *dell'elaborato peritale*, dal quale effettivamente si evince che i lavoratori rispetto ai quali era stato ritenuto provato il vincolo di subordinazione erano in numero superiore ai 59 considerati dalla Corte d'appello;

l'istituto ricorrente solleva un vizio di incongruenza nella sentenza d'appello nell'applicazione dei criteri espressi in motivazione rispetto al risultato dell'accertamento, vizio ulteriormente avvalorato da un elemento grafico, costituito dallo scarto tra il numero di lavoratori indicato nella parte emotiva (n. 59) e il totale dei nominativi elencati nel dispositivo (n.55);

in altre parole, l'incongruità del comando contenuto in sentenza appare frutto di un'errata ricognizione del contenuto oggettivo della prova (consulenza contabile disposta in grado di appello) da parte della Corte di merito su un punto decisivo del giudizio, riguardante il numero e l'identità personale dei lavoratori subordinati per i quali è stata ritenuta fondata la pretesa dell'INPS".

Secondo la Corte di Cassazione, l'errore della Corte territoriale "*non è l'apprezzamento da parte del giudice dell'appello della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che s'intende provare* -tale attività essendo riservata alla discrezionalità del giudice di merito-, bensì la constatazione che i criteri esposti in motivazione al fine di corroborare l'accertamento di fatto, vengono contraddetti da una specifica informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, ovvero non fedelmente valutata."

In sostanza, secondo la Suprema Corte vi è stata un'errata ricognizione della relazione peritale su un punto decisivo del giudizio, riguardante il numero e l'identità personale dei lavoratori subordinati per i quali è stata ritenuta fondata la pretesa dell'INPS.

Con l'atto di riassunzione INPS ripropone le argomentazioni di cui alla memoria di costituzione depositata nell'ambito dell'appello precedente volte a sostenere la sentenza di primo grado e



conclude chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla società con il ricorso di primo grado.

Si è costituita la società TADA srl eccependo innanzitutto l'inammissibilità del ricorso di INPS sulla base dei seguenti motivi:

- INPS si limita a chiedere il rigetto delle domande di cui al ricorso in opposizione sulla scorta della ordinanza della Corte di Cassazione, dimenticando che la sentenza di appello non esiste più e che il giudice di rinvio deve riesaminare il fatto e le eccezioni;
- INPS non ha impugnato in appello la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'insussistenza della subordinazione con riferimento alle lavoratrici Doretta Maggi e Sozzi Armida.

Nel merito ripropone le tesi argomentate con il ricorso in appello, ed in particolare, con riferimento all'attività delle addette al call center, eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese agli ispettori e delle testimonianze raccolte dal Tribunale perché provenienti da soggetti incapaci di testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc, essendo contestata dal presunto datore di lavoro la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Con riferimento invece all'attività dei collaboratori addetti all'installazione e manutenzione delle macchine di distribuzione del caffè, rileva l'assenza di prova circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro considerato che il Tribunale non ha raccolto alcuna testimonianza rilevante e pertinente giacché i testi Luca Maderna e Mirko Bergamaschi non erano stati in grado di riferire nulla perché mai stati alle dipendenze della società TADA srl.

In ogni caso il Tribunale non ha considerato le dichiarazioni rese agli ispettori da Elisa Ferri, Stefania Cabrini, Cinzia la Rosa, Katiuscia Miggiano, Ramona Eforti, Egle Gatti, Clelia Misani, Antonella Morzenti, Marcella Grecchi, che provano il difetto della subordinazione.

Così come non ha considerato le deposizioni testimoniali rese in giudizio da Paola Grassi, Alessandra Grilli, Daniela Bertoli, Giuseppina Pedrazzini, Paola Angela Corvi, Gabriella Gaboardi Eleonora Rugginenti che hanno confermato i capitoli di prova da 1 a 6 della società TADA srl.

Nel complesso, su 59 collaboratori di TADA srl, compresi tra i 226 lavoratori di cui al verbale di accertamento, ben 19 hanno dichiarato di aver agito in regime di lavoro autonomo.

Con riferimento al quantum eccepisce l'errore del CTU:

- nel quantificare l'omissione contributiva sulla base di imponibili calcolati sui minimi giornalieri del tempo pieno anziché su quelli part time;
- nell'aver considerato un'attività continuativa dei collaboratori per 26 giorni al mese, per 12 mesi, ignorando le buste paga relative al periodo da giugno 2003 a dicembre 2003 dalle quali emerge lo svolgimento dell'attività lavorativa non tutti i giorni del mese e nemmeno tutti i mesi;



- nel ritenere che vi sia concordanza tra INPS e TADA srl sulla data di inizio della collaborazione di Daniela Bertoli, Paola Grassi, Antonella Morzenti, Carolina Mirella Rossi, Maura Terzini. Il CTU ha fatto coincidere la data di assunzione con il primo versamento contributivo da parte di TADA che non coincide con la data di assunzione indicata nel Libro Matricola di TADA. Secondo la società, in assenza di altre prove, la contribuzione versata alla gestione separata da TADA srl nel 2000 per le 5 lavoratrici non riguarderebbe in maniera certa l'attività di marketing. In ogni caso gli importi della contribuzione versata nel 2000 non sono stati detratti del credito vantato da INPS. La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

Va innanzitutto ricordato che "la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art. 392 c.p.c.) instaura un processo chiuso, nel quale - secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (ex plurimis Cass., sez. un., 20 marzo 1992, n. 3520; cfr. anche Cass. 16 dicembre 2004, n. 23380) - è alle parti preclusa (art. 394 c.p.c., ultimo comma), tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di Cassazione - ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Quindi nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi d'impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno" (cfr. Cass. n.13719/2006. Nello stesso senso Cass. ordinanza n. 19436/2018).

Sempre in materia di riassunzione va anche ricordato che "la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti." (cfr. Cass. n. 15143/2021).

Alla luce dei principi sopra riportati, non vi è alcuna inammissibilità del ricorso proposto da INPS ma semplicemente va rilevato come la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha accertato l'insussistenza dei crediti con riferimento alle posizioni di Maggi Doretta e Sozzi Armida, sia coperta da giudicato, non essendo stata impugnata da INPS in sede di appello.



Al fine di individuare il perimetro del presente giudizio, non si può non considerare l'oggetto del ricorso in Cassazione proposto da INPS e del ricorso incidentale proposto dalla società TADA srl. Quanto alle domande di INPS, le doglianze, come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione, hanno riguardato solo l'esclusione da parte della Corte territoriale di sei lavoratori, pur inseriti nella CTU che ne indicava 65 (59-6), ed il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo sempre con riferimento al numero dei lavoratori (59 indicati in motivazione e 55 indicati in dispositivo) rispetto ai quali era stato ritenuto sussistente il credito vantato dall'istituto (cfr. ricorso in Cassazione dell'INPS pagg. 5 e 6).

Quanto alle domande della società TADA srl, le doglianze nell'ambito del giudizio in Cassazione mosse con il ricorso incidentale, come evidenziato anche dalla Suprema Corte, hanno riguardato:

- l'errato accertamento dell'obbligo contributivo anche nei confronti di Maggi Doretta, sulla cui natura autonoma del rapporto di lavoro si era formato il giudicato interno;
- l'errato accertamento dell'obbligo contributivo nei confronti di 19 lavoratrici addette al telemarketing (Bassi Stefania, Bertoli Daniela, Corvi Paola Angela, Gaboardi Gabriella, Grassi Paola, Grilli Alessandra, Pedrazzini Giuseppina, Rugginenti Eleonora, Gatti Egle, Grecchi Ivana, Misani Clelia, Morzenti Antonella, Vanazzi Luigina, Priori Elena, Ferri Elisa, Cabrini Stefania, La Rosa Cinzia, Miggiano Katiuscia, Eforti Ramona, -pagg 26-28 controricorso in Cassazione-), nonostante queste avessero dichiarato agli ispettori e al giudice di aver operato in autonomia;
- l'onere probatorio con riferimento a detti 19 rapporti di lavoro;
- l'errato accertamento dell'obbligo contributivo nei confronti delle lavoratrici Antonella Morzenti, Ramona Eforti, Egle Gatti e Ivana Grecchi, per aver queste dichiarato agli ispettori di non essere soggette ad alcun vincolo o di aver lavorato in maniera discontinua o di aver usufruito di ferie e orari a propria discrezione.

Queste le critiche mosse dalla parti alla sentenza della Corte territoriale, preso atto dei principi sopra richiamati, deve ritenersi preclusa innanzitutto qualsiasi doglianza da parte di INPS relativa all'esclusione della natura subordinata dei rapporti di lavoro diversi da quelli individuati dal CTU in numero di 65 (59+6), non oggetto del rinvio da parte della Corte di Cassazione.

Con riferimento ai sei lavoratori inseriti nella CTU ma non contemplati dalla Corte territoriale, va evidenziato come il CTU, tenuto conto del quesito formulato dalla Corte territoriale, abbia individuato, tra i 226 lavoratori indicati da INPS, numero 65 (59 +6) lavoratori.

Orbene i sei lavoratori oltre i 59, come precisato nella CTU, sono lavoratori non inseriti negli elenchi dell'INPS ma che sono stati ascoltati in sede ispettiva o escussi in giudizio (cfr. pag. 3 CTU).



Trattasi in realtà di soggetti rispetto ai quali non è stato svolto alcun accertamento in sede ispettiva e, quindi, per essi non sussiste alcun credito a favore dell'istituto, del resto da quest'ultimo mai rivendicato.

Conseguentemente i soli lavoratori per i quali risulta accertato il credito di INPS sono i 59 indicati dal CTU.

Tra questi va però esclusa Doretta Maggi per la quale, come sopra evidenziato, la pronuncia di insussistenza del credito vantato da INPS è coperta da giudicato.

Deve poi ritenersi preclusa in questa sede ogni altra censura diversa da quelle mosse dalla società avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano tramite il ricorso incidentale.

Ciò posto, con riferimento alla posizione di Doretta Maggi già si è detto.

Con riferimento alle 19 lavoratrici, tra cui rientrano anche le altre quattro lavoratrici Antonella Morzenti, Ramona Eforti, Egle Gatti e Ivana Grecchi, va osservato come gli accertamenti svolti dagli ispettori e le testimonianze assunte nel corso del giudizio abbiano confermato la natura subordinata del loro rapporto di lavoro.

In particolare, è emersa la loro sottoposizione al controllo delle coordinatrici Doretta Maggi e Armida Sozzi che indicavano le zone e l'elenco dei potenziali clienti da chiamare, davano indicazioni sul testo e sulle espressioni da utilizzare con i clienti, controllavano il numero di telefonate svolte che venivano annotate dalle lavoratrici ed attraverso dette annotazioni veniva anche controllata la loro presenza al lavoro.

Attraverso le deposizioni testimoniali è risultato accertato un orario di lavoro cui dovevano attenersi le lavoratrici le quali, tra l'altro, utilizzavano per lo svolgimento dell'attività esclusivamente gli strumenti messi a disposizione dalla società e non assumevano alcun rischio economico, essendo il compenso commisurato alle ore lavorate che integravano un tempo pieno e non avendo la società eccepito con il ricorso di primo grado che trattavasi di rapporti a tempo parziale.

L'esistenza di un orario di lavoro vincolante, non scelto dalle lavoratrici, la retribuzione commisurata alle ore lavorate, quindi sempre la stessa, l'assenza in capo alle lavoratrici di una pur minima organizzazione aziendale e di un rischio di impresa, il loro pieno inserimento nell'organizzazione aziendale, la loro sottoposizione all'esercizio del potere direttivo della società, sono tutti indici della natura subordinata del rapporto di lavoro. Ed a nulla rileva la saltuarietà o la scarsità delle prestazioni rese dalle lavoratrici.

Ed infatti, come affermato in maniera consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro. Ne consegue che la



scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore, così come il fatto che sia lo stesso ad offrire la propria opera, non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, essendo invece rilevanti, quali indici di subordinazione, l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori (cfr. Cass. n. 58/2009, n. 7024/2015).

Conseguentemente, le dichiarazioni e le deposizioni delle 19 lavoratrici nella parte in cui hanno dichiarato di considerarsi lavoratrici autonome o collaboratrici coordinate e continuative o di svolgere la propria attività in piena autonomia o di aver lavorato in maniera discontinua o di aver usufruito di ferie e orari a propria discrezione, non appaiono idonee a scalfire l'accertamento ispettivo in esame.

Le stesse deposizioni testimoniali rese in sede di giudizio si sono limitate a mere asserzioni senza alcuna specificazione con riferimento alle concrete modalità di esecuzione della prestazione, all'autorganizzazione, alla possibilità di scegliere il turno.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, va accertato l'obbligo contributivo per i crediti iscritti a ruolo nei confronti dei seguenti lavoratori:

1)Alberti Federica; 2) Altomonte Laura; 3) Baronchelli Marilena; 4) Bassi Stefania; 5) Belgè Lucia; 6) Bertoli Daniela; 7) Bianchessi Cinzia Angela; 8) Bossi Melissa; 9) Bulzi Letizia; 10) Cabrini Stefania; 11) Caliendo Viviana; 12) Cavalloni Dorina; 13) Codazzi Francesca; 14) Corvi Paola Angela; 15) De Michele Gabriella; 16) De Vecchi Daniela; 17) Eforti Ramona; 18) Fasoli Clara; 19) Ferrari Elena; 20) Ferri Elisa; 21) Fiorini Beatrice; 22) Gaboardi Gabriella; 23) Gatti Egle; 24) Gaudio Marzia; 25) Geroni Elisa; 26) Grassi Paola; 27) Grecchi Ivana; 28) Grecchi Marcella; 29) Grilli Alessandra; 30) Imparato Giovanna Maria; 31) La Rosa Cinzia; 32) Licari Laura; 33) Livraghi Davide; 34) Maderna Luca; 35) Maietti Debora; 36) Malusardi Laura; 37) Malvisi Piera; 38) Mareliati Laura; 39) Miggiano Katiuscia; 40) Misani Clelia; 41) Morzenti Antonella; 42) Pedrazzini Giuseppina; 43) Pizzocheri Rosanna; 44) Popolillo Maria Claudia; 45) Pozzoli Antonella; 46) Priori Elena; 47) Priori Silvia; 48) Romanò Ornella; 49) Rossi Carolina Mirella; 50) Rossini Sarah; 51) Rugginenti Eleonora; 52) Scacchi Pierangela; 53) Scalici Francesca; 54) Scorletti Brunella; 55) Tedoldi Alice; 56) Terzini Maura; 57) Tiramani Maria Luisa; 58) Vanazzi Luigina.

La soccombenza parziale di TADA srl giustifica la compensazione per $\frac{3}{4}$ delle spese di tutti i gradi di giudizio e la condanna della stessa al pagamento in favore di INPS del restante quarto liquidato come in dispositivo (€ 16.000 per il primo grado, € 17.000 per l'appello, € 9.100 per il giudizio in Cassazione, € 12.0500 per il giudizio di rinvio = $54.100 - \frac{3}{4} (40.575) = €13.525$), ai sensi dei DM



ratione temporis vigenti, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria svolta in primo grado ed in grado di appello ("il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del 2012": Così Cass. Sez. 6 - 2, 11/02/2016 n. 2748; Sez. 6 - 3, 4/07/2018 n. 17577").

PQM

Decidendo in sede di rinvio -ordinanza n. 24623/2022 della Corte di Cassazione- accerta l'obbligo contributivo per i crediti iscritti a ruolo nei confronti dei seguenti lavoratori: 1)Alberti Federica; 2) Altomonte Laura; 3) Baronchelli Marilena; 4) Bassi Stefania; 5) Belgè Lucia; 6) Bertoli Daniela; 7) Bianchessi Cinzia Angela; 8) Bossi Melissa; 9) Bulzi Letizia; 10) Cabrini Stefania; 11) Caliendo Viviana; 12) Cavalloni Dorina; 13) Codazzi Francesca; 14) Corvi Paola Angela; 15) De Michele Gabriella; 16) De Vecchi Daniela; 17) Eforti Ramona; 18) Fasoli Clara; 19) Ferrari Elena; 20) Ferri Elisa; 21) Fiorini Beatrice; 22) Gaboardi Gabriella; 23) Gatti Egle; 24) Gaudio Marzia; 25) Geroni Elisa; 26) Grassi Paola; 27) Grecchi Ivana; 28) Grecchi Marcella; 29) Grilli Alessandra; 30) Imperato Giovanna Maria; 31) La Rosa Cinzia; 32) Licari Laura; 33) Livraghi Davide; 34) Maderna Luca; 35) Maietti Debora; 36) Malusardi Laura; 37) Malvisi Piera; 38) Mareliati Laura; 39) Miggiano Katiuscia; 40) Misani Clelia; 41) Morzenti Antonella; 42) Pedrazzini Giuseppina; 43) Pizzocheri Rosanna; 44) Popolillo Maria Claudia; 45) Pozzoli Antonella; 46) Priori Elena; 47) Priori Silvia; 48) Romanò Ornella; 49) Rossi Carolina Mirella; 50) Rossini Sarah; 51) Rugginenti Eleonora; 52) Scacchi Pierangela; 53) Scalici Francesca; 54) Scorletti Brunella; 55) Tedoldi Alice; 56) Terzini Maura; 57) Tiramani Maria Luisa; 58) Vanazzi Luigina.

Compensa per 3/4 le spese di tutti i gradi e condanna TADA srl alla rifusione del restante quarto che liquida in complessive € 13.525, oltre spese generali ed oneri accessori.

Milano, 22.6.2023

Il Consigliere est

Maria Rosaria Cuomo

Il Presidente

Giovanni Picciau

